

la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

#### **Nota all'articolo 17**

- Per il testo del punto IV.K degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, vedi nota all'articolo 14.

#### LAVORI PREPARATORI

##### **Progetto di legge n. 59**

- d'iniziativa dei consiglieri regionali Venier Romano e Novelli, presentato al Consiglio regionale il 27 marzo 2009 e assegnato alla II Commissione permanente l'1 aprile 2009, con parere della III Commissione permanente e del Consiglio delle Autonomie Locali;

- espresso parere favorevole dalla III Commissione permanente in data 22 luglio 2009, e favorevole, con osservazioni, dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 14 gennaio 2010;

##### **Progetto di legge n. 74**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 23 giugno 2009 e assegnato alla II Commissione permanente il 30 giugno 2009, con parere del Consiglio delle Autonomie Locali;

- espresso parere favorevole, con osservazioni, dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 14 gennaio 2010;

- progetti di legge abbinati, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento interno e, nella seduta del 19 gennaio 2010, scelto il progetto di legge n. 74 quale testo base;

- esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 20 novembre 2009 e 19 gennaio 2010 e, in quest'ultima, approvato all'unanimità, senza modifiche, con relazione del consigliere Venier Romano;

- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 2 marzo 2010 e nella stessa approvato all'unanimità, con modifiche.

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 1990/P dd. 16 marzo 2010.

10\_12\_1\_DPR\_1\_50

## **Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 4 marzo 2010, n. 50**

Decreto di individuazione e costituzione dell'ufficio per le espropriazioni e designazione del titolare dell'ufficio per le espropriazioni per la realizzazione degli interventi di cui al decreto del Commissario delegato n. 32 del 2 ottobre 2009.

### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

#### **IL COMMISSARIO DELEGATO**

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., con cui il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato nominato Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

**VISTO** il Decreto del Commissario Delegato n.32 del 2 ottobre 2009, che individua quale supporto tecnico, operativo e logistico la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con sede in Trieste, via Mazzini n.22, per la realizzazione degli interventi specificati negli allegati nn. 1 e 2 del decreto medesimo;

**CONSIDERATO** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l'autorità espropriante individua ed organizza l'ufficio per le espropriazioni;

#### **DECRETA**

**1.** di individuare, con l'attribuzione dei relativi poteri, l'Ufficio Espropri di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., quale Ufficio preposto alle espropriazioni necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al Decreto del Commissario Delegato n.32 del 2 ottobre 2009;

**2.** di conferire l'incarico quale titolare del predetto Ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al Direttore Generale di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., Oriano Turello,

nato a Bicinicco (Ud) il 13/05/1948, domiciliato per la carica presso la sede di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;

3. di individuare quale responsabile tecnico che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di altri tecnici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 6 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il geom. Fabio Smolars, nato a Trieste il 28/05/1955, domiciliato per la carica presso la sede di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;

4. di attribuire al Direttore Generale di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., Oriano Turello, tutte le funzioni indicate dall'art. 6, comma 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e l'esercizio dei relativi poteri, entro la soglia di Euro 130.000,00.- (diconsi euro centrotrentamila/00) per ogni singolo atto, con la precisione che un'eventuale spesa superiore per singolo atto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Soggetto Attuatore ai sensi del Decreto del Commissario Delegato n.30 del 6 agosto 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

TONDO

10\_12\_1\_DPR\_50\_1\_TESTO

## Decreto del Presidente della Regione 12 marzo 2010, n. 050/ Pres.

### Art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 29.7.2009. Istituzione Comitato regionale.

#### IL PRESIDENTE

**PREMESSO** che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici pediatri di libera scelta è disciplinato da apposita convenzione conforme all'Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

**RILEVATO** che:

- il vigente Accordo Collettivo Nazionale (di seguito denominato Accordo) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta è stato reso esecutivo, in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 2-nonies, della legge 26 maggio 2004, n. 138, mediante intesa nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, adottata il 29 luglio 2009 ed è entrato in vigore nella data medesima;
- l'anzidetto Accordo concerne il biennio economico 2006-2007 ed il quadriennio normativo 2006-2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

**VISTO** l'articolo 24 del suddetto Accordo, il quale dispone che:

- in ciascuna Regione è istituito un Comitato permanente regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, domiciliati nella Regione, di cui all'articolo 22, comma 10;
- la composizione del comitato prevede, oltre alla presenza di un rappresentante per ogni sigla sindacale firmataria dell'accordo collettivo nazionale, una quota aggiuntiva di rappresentanti delle stesse OO.SS. firmatarie, definita nell'ambito degli accordi regionali, direttamente proporzionale alla rispettiva consistenza associativa, purché espressione di almeno il 10% del numero complessivo degli iscritti alle OO.SS.;
- il Comitato permanente è preposto:
  - a) alla definizione degli Accordi regionali;
  - b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo e degli Accordi regionali;
  - c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
  - d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle Aziende e da pediatri di libera scelta, per la verifica degli standard erogativi e d'individuazione degli indicatori di qualità;
- l'attività del Comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle Aziende per l'applicazione dell'Accordo nazionale e degli Accordi regionali ed è sede di osservazione degli Accordi aziendali;
- la Regione fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale;

**CONSTATATO** che il summenzionato Accordo non indica il numero dei componenti del Comitato regionale, limitandosi a stabilire, come su evidenziato, che esso è costituito da rappresentanti della Regio-